

TRIBUNALE DI MARSALA

Sezione Lavoro

1556 /2023 R.G.

All'udienza del 20 dicembre 2023 alle ore 11.11, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:

l'Avv. DI GIORGI MAURILIO per parte ricorrente ASARO BALDASSARE SALVATORE

l'Avv. Romeo in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente INPS

entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi.

L'Avv. Di Giorgi chiede l'accoglimento del ricorso.

L'Avv. Romeo chiede il rigetto delle domande avversarie.

Il g.l.

si ritira in camera di consiglio.

Sciolta la camera di consiglio alle ore 16.29, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica in persona del magistrato:

dott.ssa Filippetta Signorello

ha emesso la seguente

SENTENZA



nella causa civile iscritta al n. 1556/2023 R.G.

OGGETTO: REDDITO DI CITTADINANZA- DECADENZA

vertente

tra

ASARO BALDASSARE SALVATORE, nato a MAZARA DEL VALLO (TP) in data 03/05/1970, codice fiscale SRABDS70E03F061X, rappresentato e difeso, in virtù di mandato *ad litem* allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. DI GIORGI MAURILIO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,

-ricorrente-

E

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella via Ciriaco il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.1.2023 in Roma con rogito raccolta 7131 repertorio 37590, Notaio Dott. Roberto Fantini, allegata il quale, ai fini del presente procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell'Istituto,

-resistente-

Conclusioni delle parti:

Ricorrente: Voglia il Tribunale accertata l'illegittimità e/o infondatezza del provvedimento di decadenza notificato in data 09.06.2023 e dei motivi in esso contenuti, condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riprendere a corrispondere al ricorrente la richiesta misura assistenziale di contrasto alla povertà (RDC) e tutti i ratei del reddito di cittadinanza maturati e non corrisposti dall'emissione del provvedimento di decadenza impugnato all'effettivo soddisfo;; vinte le spese.

Resistente: Voglia il Tribunale In attesa di riscontro da parte del Comune di Petrosino, si chiede un breve rinvio al fine di avere conferma documentale delle ragioni della decadenza dal RDC; si chiede sin d'ora disporsi acquisizione delle medesime informazioni ex art. 213 c.p.c. ove non vi sia riscontro spontaneo



da parte del Comune - All'esito il ricorso andrà rigettato perché infondato, essendo legittima la decadenza dal RDC; con vittoria di spese di lite - Ove il Comune rettifichi le segnalazioni immesse sulla piattaforma telematica di gestione del RDC, dichiarando giustificata l'assenza/mancata adesione ai progetti, voglia il Tribunale riconoscere il diritto ma escludere la responsabilità dell'Istituto, compensando le spese di lite.

OMISSISS

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierno ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento con il quale l'INPS ha provveduto a dichiarare la decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza per "mancata adesione ai progetti utili alla collettività istituiti dal Comune (art. 4, co. 15, L. 26/2019), ovvero assenze non giustificate per complessive 24 ore nonostante tre precedenti richiami".

A tal uopo sostiene che, per come documentato dai certificati medici già prodotti in sede amministrativa, le assenze erano giustificate e l'attività proposta era incompatibile con le condizioni cliniche in cui versava, essendo affetto da "spine calcaneari piede dx e sx".

Ribadisce pertanto il proprio diritto a percepire il reddito di cittadinanza in considerazione della presenza in capo allo stesso di tutti i requisiti necessari al suo ottenimento e per essersi presentato a tutte le convocazioni giustificando l'inidoneità e/o impossibilità a svolgere le attività previste dal progetto per cui era stato chiamato.

Per tali motivi chiede dichiararsi l'illegittimità del provvedimento impugnato con condanna dell'INPS al pagamento della prestazione, comprensiva dei ratei maturati dal provvedimento di decadenza.

L'INPS, contestati gli assunti avversari e richiamata la normativa, ha precisato che Il beneficio è condizionato alla adesione ad un percorso di accompagnamento al lavoro e all'inclusione sociale che, in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario, prevede la sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l'impiego o del Patto per l'inclusione sociale presso i servizi sociali dei comuni.

Rilevato infine che non vi è prova dell'incompatibilità tra le condizioni fisiche lamentate e l'attività proposta dal Comune di Petrosino, previo rinvio in attesa della documentazione richieste all'ente territoriale, ha chiesto il rigetto del ricorso.



Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.

Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.

A norma dell'art 4 della legge 26 del 28.03.2019 *“L'erogazione del beneficio e' condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalita' di cui al presente articolo, nonche' all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attivita' al servizio della comunita', di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonche' altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.(...)*

4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro tramite l'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero con le modalita' di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.(...) 15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, puo' essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalita' definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”

Ai sensi del successivo art. 7 comma 5 lett. C *“E' disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;”*

La contestazione sollevata dal Centro per l'Impiego e fatta propria dall'INPS rientra esattamente in tale previsione: ciò che si lamenta infatti è l'assenza del ricorrente senza giustificato motivo.

Ebbene, dalla comunicazione fatta pervenire dal Comune di Petrosino e non contestata dalle parti, risulta che il ricorrente in data **15 settembre 2022** ha sottoscritto il patto per l'inclusione sociale dando la propria disponibilità a partecipare al progetto “Pulizia e rispetto per l'ambiente” attivato dal Comune.



Curiosamente, in pari data **15 settembre 2022 ha comunque fatto pervenire certificato medico attestante la necessità di giorni 60 di riposo e cure del caso.**

Trascorsi i 60 giorni, il ricorrente ha prodotto ulteriore certificato medico, datato 14 novembre 2022, con prognosi di **60 giorni** (e così sino al 13 gennaio 2023).

Secondo quanto relazionato dal Comune di Petrosino, il successivo 30 gennaio 2023 il ricorrente, previa convocazione, ha riconferma la propria disponibilità **senza tuttavia presentarsi al lavoro e, solo in data 2 febbraio 2023 faceva pervenire ulteriore certificato medico con prognosi di 60 giorni.**

Allo scadere della prognosi attestata nel certificato medico del 2 febbraio 2023 il ricorrente non si presentava al PUC né faceva pervenire alcuna documentazione giustificativa dell'assenza.

Questi i fatti non oggetto di contestazione, se non laconicamente da parte del ricorrente il quale ha sostenuto che *non ha mai ricevuto convocazioni ufficiali, ma soltanto tre chiamate telefoniche*".

Ebbene, premesso che, per come indicato in maniera chiara ed inequivoca dalla legge istitutiva del reddito di cittadinanza, "*La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, puo' essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica*", non essendo prevista, a pena di nullità, alcuna non meglio precisata convocazione ufficiale, la ricostruzione dei fatti sostenuta dal ricorrente è sconfessata dalla relazione del Comune di Petrosino.

Infatti, rilevato che, per come già detto, il documento non è mai stato contestato (né tanto meno avverso tale relazione è stata proposta querela di falso, contenendo l'indicazione delle attività compiute dall'ufficio e la documentazione fornita dal ricorrente e, dunque, non deduzioni del redattore), appare oltremodo inverosimile che l'ASARO, mai nuovamente contattato per riconferma la disponibilità per il PUC relativo al 30 gennaio 2023/30 aprile 2023, si sia *autonomamente e senza alcun motivo* premurato di fornire certificazione medica attestante l'impossibilità a partecipare al PUC sino al 2 aprile 2023.

L'assenza dell'Asaro al puc dal 2 aprile 2023 sino al termine dello stesso, senza alcuna giustificazione, legittima il provvedimento di decadenza.

Per completezza si rileva che il mancato deposito della documentazione di cui all'ordinanza resa in data 14 settembre 2023 non scalfisce il superiore ragionamento, essendo la stessa volta a completare il quadro



probatorio che, si ripete, in mancanza di contestazioni, rende le domande avanzate dal ricorrente infondate.

La temerarietà dell'azione, alla luce della documentazione in atti, già in possesso del ricorrente prima che questi promuovesse il presente giudizio, e la mancanza di elementi idonei a sconfessare il contenuto della stessa, comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Conseguentemente, il ricorrente va altresì dichiarato decaduto dal beneficio di cui all'art. 152 disp. Att. C.p.c..

Le spese dunque seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1556 /2023 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

rigetta il ricorso;

revoca l'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, stante la temerarietà dell'azione ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

conseguentemente dichiara l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 152 disp. Att. C.p.c. e condanna il ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate pari ad € 2.000,00 per compensi di procuratore; oltre spese forfettarie ed oneri di legge,

Così deciso in Marsala in data 20/12/2023

Il Giudice

Dott.ssa Filippetta Signorello

Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.

